


CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Oggi 8 giugno 2020 , si sono incontrati in via telematica

- la Società Salvatore Ferragamo S.p.A., rappresentata da Annalisa Baroni in qualità di delegata per il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione (di seguito la "Società")
- le OO.SS Nazionali: FILCAMS CGIL: Emanuele Ferretti, FISASCAT CISL: Mirco Ceotto, UILTCS UIL Stefano Franzoni. (di seguito le "OO.SS" o "Organizzazioni Sindacali")

Premesso che

- la Società è un'azienda attiva nel campo della moda, svolge attività di commercializzazione di calzature, pelletteria, abbigliamento, accessori e gioielli attraverso una rete di punti vendita distribuiti in 7 regioni del territorio nazionale;
- la Società applica nei punti vendita il C.C.N.L. per i dipendenti di Aziende del Terziario Distribuzione Servizi Confcommercio, ha in forza complessivamente n. 220 lavoratori (pari a n. 197,94 FTE) e pratica un orario di lavoro ordinario pari a n. 40 ore settimanali, articolate da lunedì a domenica, essendo prevista la possibilità di apertura domenicale su tutti i punti vendita;
- In considerazione delle rilevanti ed imprevedibili criticità conseguenti all'emergenza Covid-19, la Società si è trovata nella necessità di sospendere l'attività lavorativa del personale a zero ore/riduzione orario, con autorizzazione all'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga Covid 19 per 9 settimane (13 settimane per i punti vendita in Lombardia e Veneto) ai sensi del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito in L. 24.4.20 n. 27, come modificata dal D.L. 19.5.2020 n.34, inoltrando richiesta di proroga per ulteriori 5 settimane, con fruizione in corso;
- in considerazione dello scenario economico mondiale conseguente all'epidemia Covid-19, considerate le restrizioni alla circolazione, con relativo crollo dei flussi turistici internazionali, le limitazioni conseguenti alle regole di distanziamento imposte dai protocolli di sicurezza, e la dimensione della grave crisi economica in corso nel ns. Paese, la Società ritiene inevitabile una contrazione significativa dei fatturati e dell'afflusso della clientela nei negozi, dichiarandone la insostenibilità dal punto di vista del raggiungimento del necessario equilibrio economico senza azioni correttive di contenimento dei costi, stimando che i tempi per un significativo recupero del mercato/fatturati di riferimento sia da ritenersi possibile non prima di 12-18 mesi;
- la Società ha pertanto messo a punto un piano di contingentamento della forza lavoro nei negozi per affrontare il persistente stato di contrazione delle vendite e dell'afflusso dei clienti, intervenendo sulla distribuzione degli orari e della pianta organica per ogni negozio, in funzione delle caratteristiche di ogni città. Inoltre, viene segnalata la particolare criticità dei punti vendita posti nelle aree aeroportuali di Milano Malpensa e Roma-Fiumicino, chiusi a tutt'oggi, per i quali non sono certi i tempi di riapertura. In coerenza con il piano sopra esposto, la Società ha denunciato che, con la diversa consistenza tra necessità/organici attuali, si troverebbe ad affrontare un esubero di organico complessivo n. 113 lavoratori con contratto full time, corrispondenti a n. 4.520 ore settimanali di lavoro in relazione ad un'articolazione di orario normale di n. 40 ore/settimana.



- la Società ritiene che la velocità nella implementazione del piano di contingentamento potrà contribuire a mantenere in ordine il necessario equilibrio finanziario, ma si è dichiarata al contempo disponibile ad individuare con le OO.SS. idonee soluzioni che – nel rispetto dell’urgenza del momento e fermi restando gli obiettivi di riduzione di costo – possano evitare azioni di riduzione del personale, anche per il comune intento di salvaguardare il livello delle professionalità presenti in azienda e gli investimenti effettuati sui giovani inseriti nel corso degli ultimi anni.
- la Società, nonostante il periodo di crisi, ha manifestato la disponibilità a dare seguito ai progetti di investimento in ambito Retail tesi al miglioramento della Customer Experience
- dopo ampia e approfondita disanima della situazione, la Società e le OO.SS. hanno ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’utilizzabilità di misure alternative e pertanto hanno individuato nel Contratto di Solidarietà lo strumento più idoneo per far fronte alla gestione degli esuberanti, al fine di evitare la riduzione traumatica di personale e salvaguardare le professionalità presenti, superando gradualmente la grave crisi in atto attraverso il più razionale impiego delle stesse.

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

1. Entità degli esuberanti e motivi del ricorso al contratto di solidarietà

Le parti concordano il ricorso al contratto di solidarietà difensivo di cui agli articoli 21 e seguenti del D.Lgs 148/2015 e s.m.i. al fine di evitare la gestione di esuberanti pari a n. 113 unità in forza presso i punti vendita di cui all’Allegato A.

I motivi del ricorso al contratto di solidarietà e i relativi presupposti, già illustrati nelle premesse al presente accordo e ampiamente discussi con le OO.SS, sono riconducibili alla contrazione del fabbisogno di organico in conseguenza della riorganizzazione della rete di vendita nei negozi interessati dal CDS, dovuta alla crisi di cui alle premesse. Al contempo il CDS appare come il miglior strumento utilizzabile per fronteggiare le problematiche occupazionali considerata la complessità dello scenario internazionale e l’impossibilità di prefigurare con ragionevole certezza quale sarà l’esatta evoluzione futura del mercato.

Le parti si danno atto che ciascun punto vendita costituisce unità produttiva autonoma.

2. Campo di applicazione

Il contratto di solidarietà riguarderà tutti i 220 lavoratori (pari a n. 197,94 FTE) in forza presso i punti vendita, come esposto nell’elenco nominativo di cui all’Allegato A, con la specificazione della qualifica, livello e unità produttiva di appartenenza, data di assunzione (che costituisce parte integrante del presente CDS). Il numero delle ore lavorabili dei lavoratori in CDS è complessivamente pari a n.7917,8. su base settimanale. La riduzione oraria per CDS sarà applicata nelle singole unità produttive con le modalità descritte nei punti che seguono.

3. Decorrenza e durata

Il contratto di solidarietà decorre dal 18 Giugno 2020 (termine della prima proroga della CIGD iniziale di nove settimane) e avrà la scadenza al 31 dicembre 2021. Per i punti vendita delle regioni Lombardia e Veneto (per i quali è stata approvata la CIGD per 13 settimane) l’inizio della riduzione oraria connessa al CDS avrà inizio dal 16 Luglio 2020 (termine della prima proroga della CIGD iniziale di 13 settimane).

Ove consentito dalla legge, le parti concordano che la Società nel periodo di vigenza del CDS, potrà fare richiesta dell’ulteriore periodo di CIGD Covid-19, di cui al Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, convertito in L. 24.4.20 n. 27, come modificata dal D.L. 19.5.2020 n.34, nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, fatti salvi eventuali ulteriori analoghi provvedimenti.

4. Modalità di riduzione dell'orario di lavoro

La percentuale massima della riduzione di orario su base mensile calcolata sull'intero organico aziendale sarà pari al 60%, da considerarsi come media degli organici complessivi di tutti i negozi e sarà ispirata a un potenziale equilibrio nella applicazione della distribuzione della riduzione oraria, ferme restando le esigenze tecnico-organizzative e produttive dei punti vendita e le criticità connesse a specifiche locations (i.e unità aeroportuali).

Le parti si danno atto che, in coerenza con i criteri di legge, per ogni singolo lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato non potrà essere superiore al 70%.

La pianificazione delle riduzioni di orario sarà finalizzata al più razionale impiego del personale, per non pregiudicare in alcun modo le azioni volte al miglioramento dell'efficienza e al rilancio della Società, nel rispetto di criteri di rotazione – già concordati con le OO.SS. anche nel corso delle CIGD Covid-19 – che tengano conto delle posizioni fungibili.

Le parti si danno atto che ai sensi dell'art.21, comma 5, D.Lgs 148/2015, la Società potrà variare in aumento l'orario di lavoro mensilmente pianificato mediante comunicazione diretta ai lavoratori interessati con un preavviso di norma di 48 ore richiesta con conseguente minor ricorso allo strumento della solidarietà per esigenze temporanee di carattere organizzativo-tecnico, sostitutivo ovvero di incremento imprevisto dell'attività lavorativa per ragioni commerciali, soprattutto in particolari periodi dell'anno (festività natalizie, saldi, etc..)

L'applicazione in diminuzione del CDS nel punto vendita a fronte di eventi definitivi/temporanei e comunque non pianificati (sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, dimissioni, etc..) verrà gestita con una redistribuzione degli orari tra i lavoratori secondo criteri di equità, ferma restando la fungibilità delle mansioni.

Le eventuali modifiche strutturali alla riduzione di orario concordata potranno essere stabilite solo con un nuovo accordo fra le stesse parti firmatarie del presente contratto.

La riduzione di orario per i lavoratori part-time sarà proporzionale, fermo restando l'orario settimanale di n. 18 ore.

Durante la vigenza del presente accordo di norma non saranno richieste prestazioni di lavoro straordinario, essendo le stesse possibili solo a fronte di esigenze straordinarie ed eccezionali, non diversamente affrontabili, anche considerando l'opportunità di spostamento temporaneo del personale nel medesimo Comune, garantendo in modo il più possibile omogeneo la riduzione di orario tra i lavoratori.

Il ricorso a modulazioni della riduzione dell'orario di lavoro per ricorso alla solidarietà non esclude l'utilizzo dello strumento della flessibilità dell'orario di lavoro, già in suo presso alcuni punti vendita della Società (i.e. i negozi con apertura stagionale).

Eventuali opportunità occupazionali che potranno venirsi a creare nell'arco di durata del CDS verranno offerte in via prioritaria ai dipendenti di punti vendita di località limitrofe, interessati a percentuali di riduzione di orario superiori alla media aziendale, al fine di ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione oraria del negozio di provenienza e/o individuale nel periodo. I criteri che verranno utilizzati per operare i trasferimenti saranno la disponibilità del lavoratore e le necessità tecnico-organizzative (comprese le competenze professionali) e il rispetto della percentuale massima di riduzione oraria individuale in CDS.



E' fatto salvo il diritto della Società di assumere quelle specifiche professionalità con competenze linguistiche che si dovessero rendere necessarie per l'espletamento dell'attività di vendita, anche a seguito di improvvise assenze permanenti di lungo periodo di altri lavoratori.

5. Retribuzione

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi, contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro.

La Società, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 148/2015 e s.m.i., inoltrerà al Ministero del Lavoro istanza per l'ottenimento del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro.

La Società anticiperà mensilmente il trattamento INPS di integrazione salariale ai lavoratori.

Per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi si concorda inoltre quanto segue:

- la retribuzione diretta verrà corrisposta per il numero di ore effettivamente lavorate;
- gli istituti indiretti delle ferie, permessi ROL ed ex festività, 13° e 14° saranno riproporzionati sulla base dell'orario effettivamente svolto, senza che derivino oneri indiretti/differiti alla Società per effetto del contratto di solidarietà oltre quanto dovuto per legge;
- per il TFR trova applicazione la disposizione di cui al c.5, art. 21, D.Lgs 148/2015.
- le eventuali ore prestate ad incremento dell'orario programmato, per soddisfare temporanee esigenze come sopra esposto, nei limiti delle 40 ore o del minor orario ordinario per i lavoratori part-time, dovranno essere approvate dallo store manager e non daranno titolo alla corresponsione di maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario e/o supplementare.


6. Gestione degli esuberanti

Le parti si danno atto che, anche ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 94033/2016, il ricorso al CDS non osta alla risoluzione di rapporti di lavoro – anche in esito di procedure di mobilità - nei riguardi dei lavoratori che dichiarino di non opporsi alla cessazione del rapporto e pertanto le parti valutano fin d'ora tale evenienza quale strumento sussidiario di gestione degli esuberanti.

7. Monitoraggio

Nel corso del programma di attuazione del CDS, le Parti si incontreranno di norma trimestralmente e/o su richiesta di una di esse, per una verifica congiunta sulla situazione aziendale, sull'applicazione del CDS e delle relative ricadute sui livelli occupazionali o la valutazione di particolari situazioni individuali.

Nel corso degli incontri periodici le Parti valuteranno l'andamento del mercato e concordano che l'eventuale protrazione delle cause che hanno determinato la riduzione di orario del CDS comporterà la presentazione di una specifica domanda di proroga/nuova concessione, sino a concorrenza del limite massimo applicato previsto dalla normativa vigente, fatta salva la valutazione congiunta di sopravvenute ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustifichino differenti modalità di gestione delle eccedenze del personale.



8. Validità dell'accordo

La validità e l'efficacia del presente accordo sono subordinate all'approvazione del CDS da parte del Ministero del Lavoro.

Nell'allegato A sono elencati nominativamente tutti i lavoratori appartenenti a ciascun punto vendita interessato dal contratto di solidarietà.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito le procedure di informazione e consultazione di legge di cui al D.Lgs 148/2015 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Salvatore Ferragamo S.p.a.



Le OO.SS.

Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucs Uil



All. (A): elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà